

Statuto del Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa

Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n° 7 del 20 gennaio 2010
Approvato dal Consiglio Comunale di Ragusa con deliberazione n°8 del 21 gennaio 2010

Statuto

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO SOCIALE

ART. 1 (Costituzione)

Ai fini di cui agli art. 60 e 61 del T. U. sulla Istruzione Universitaria, approvato con R.D. 31/08/1933 n. 1592 e di cui all'art. 3 della L. 19/11/1990 n.ro 341 e successive modificazioni ed integrazioni per il sostegno e lo sviluppo degli studi universitari nella Provincia di Ragusa, è costituito il Consorzio, non avente scopo di lucro, denominato: "Consorzio universitario della Provincia di Ragusa".

ART. 2 (Sede)

La sede del Consorzio è in Ragusa.

ART. 3 (Finalità)

Il Consorzio, al fine di rispondere alle esigenze di crescita culturale della popolazione e di sviluppo socio-economico del territorio ragusano e nel quadro di un'organica e diffusa presenza dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione nel territorio regionale, si propone di promuovere ed assicurare, operando con criteri di efficienza, efficacia ed economicità, le seguenti attività:

1. istituzione di facoltà, corsi di laurea, scuole di specializzazione, master, dottorati di ricerca e corsi di alta formazione, eminentemente indirizzati alla valorizzazione dei territori di riferimento e nell'ambito di una progressiva autonomia, stipulando apposite convenzioni con le Università;
2. avvio, concorso, partecipazione e stimolo alla partecipazione a progetti di ricerca e di sviluppo territoriale su fondi strutturali, nazionali ed europei aventi ricadute sul territorio di riferimento, anche assumendosene gli oneri organizzativi ed amministrativi;
3. istituzione, organizzazione e/o gestione amministrativa di convegni, corsi di perfezionamento, di formazione professionale, laboratori, centri di ricerca, seminari, master e manifestazioni culturali, stipulando, ove occorrenti, apposite convenzioni;
4. apprestamento e gestione, anche utilizzando a tal fine strutture ed edifici esistenti, di strutture logistiche da destinare alle attività didattiche, di ricerca e di formazione.
5. acquisizione e gestione di arredi e di apparecchiature tecniche e scientifiche correlativamente individuate necessitanti;
6. organizzazione e sostenimento, anche in concorso, di servizi di accoglienza per studenti e docenti ospiti;

h. h.

1 

7. gestione diretta di attività culturali rivolte a realizzare sinergia tra ricerca, territorio e sviluppo;
8. Collaborazione con tutti i paesi esteri per la realizzazione di progetti comuni di sviluppo dell'attività di formazione professionale, universitaria e scientifica.
9. ogni altra iniziativa idonea a promuovere in raccordo con università italiane e straniere, con le forze produttive, con le istituzioni scolastiche operanti nel territorio, lo sviluppo della cultura, dell'educazione e formazione professionale permanente in coerenza con gli indirizzi di sviluppo socio economico del territorio di riferimento e della Sicilia. Per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali e statutari il Consorzio potrà operare sia direttamente - ove occorrendo, e preferibilmente con il coinvolgimento dei soci e degli eventuali sostenitori esterni - che attraverso convenzioni ed accordi con Università e con altri soggetti pubblici e privati, riferendosi ove compatibili all'utilizzo delle intelligenze e delle professionalità locali. Potrà, inoltre, partecipare a formazioni associative, consortili o societarie i cui fini statutari siano compatibili e/o connessi con quelli del Consorzio.

ART. 4
(Durata)

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2035, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del fondo consortile e il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote consortili.



TITOLO II
ASSOCIATI - PATRIMONIO

ART. 5
(Tipologia di soci)

I Soci del Consorzio sono:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Sostenitori.

Gli apporti a capitale (fondo), per i soci di cui alle lettere a) e b), sono costituite da quote in ragione di Euro 10.000,00 cadauna.

ART. 6
(Soci Fondatori)

Sono Soci Fondatori del Consorzio:

- a) La Provincia Regionale di Ragusa;
- b) Il Comune di Ragusa;
- c) l'Associazione per la Libera Università degli Iblei - ALUI.

I Soci Fondatori potranno sottoscrivere quote aggiuntive di capitale.

Lo status di Socio Fondatore non è trasmissibile.

ART. 7
(Soci ordinari)

Sono Soci Ordinari: gli enti pubblici territoriali e non o loro Consorzi, le persone giuridiche di diritto pubblico, le Fondazioni, gli Istituti del Credito e delle Assicurazioni, le Università, gli Istituti scolastici e gli Enti di formazione professionale anche di diritto privato. Il soggetto che intenda

essere ammesso a Socio Ordinario del Consorzio deve rivolgere apposita domanda scritta, dove dovrà:

- a) indicare l'importo dell'apporto iniziale di partecipazione al capitale consortile;
- b) impegnarsi ad assicurare un importo di contribuzione annuale pari alla propria quota di capitale complessivamente apportata tenuto conto di quanto previsto dal successivo articolo 9;
- c) dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente;
- d) impegnarsi a versare al Consorzio, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, l'apporto iniziale di partecipazione al fondo consortile.

L'ammissione dei Soci Ordinari al Consorzio è deliberata dall'Assemblea Consortile, con la maggioranza assoluta dei voti portati dai consorziati componenti l'Assemblea.

ART. 8

(Soci sostenitori)

Sono Soci sostenitori, oltre che i soggetti indicati all'articolo 7 ad eccezione degli Enti pubblici locali o loro Consorzi, tutti i soggetti privati, società, associazioni, persone fisiche che riconoscendosi nel progetto sostenuto e portato avanti dal Consorzio chiedano di farne parte con apposita domanda scritta nella quale dovrà:

- a) indicare l'importo dell'apporto di partecipazione al fondo consortile sottoscrivendo un numero di quote della misura di euro 1000,00 ciascuna;
- b) impegnarsi ad assicurare il versamento di un analogo importo ogni anno;
- c) dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente.

L'ammissione dei Soci Sostenitori del Consorzio è deliberata dall'Assemblea Consortile formata dai soci fondatori e dai soci ordinari, con la maggioranza assoluta dei voti portati dai consorziati componenti dell'Assemblea e con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori.

ART. 9




(Obblighi dei soci)

Ciascun consorziato, sia socio fondatore che socio ordinario, oltre all'apporto di partecipazione al capitale (fondo) consortile, è tenuto a contribuire alle spese del Consorzio mediante il versamento, entro la conclusione dell'esercizio di riferimento, di un contributo annuale obbligatorio di importo comunque non inferiore, per ciascun anno, al proprio apporto di partecipazione al capitale (fondo) consortile:

In particolare

- a) Provincia Regionale di Ragusa: almeno l'80% in risorse finanziarie e il resto in disponibilità patrimoniali, servizi e personale dipendente;
- b) Comune di Ragusa: almeno l'80% in risorse finanziarie e il resto in disponibilità patrimoniali, servizi e personale dipendente;
- c) Soci Ordinari: l'articolazione tra risorse finanziarie e disponibilità patrimoniali e servizi verrà stabilita annualmente dall'Assemblea Consortile su proposta del Consiglio di Amministrazione in funzione delle esigenze e delle specificità del socio.

L'importo del contributo ordinario annuale di ciascun socio, fondatore ed ordinario, dovuto sarà comunicato entro il 30 Novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'Assemblea potrà deliberare, altresì, contributi finanziari integrativi per tutti i soci, fondatori ed ordinari, in proporzione alle quote di fondo consortile sottoscritte ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi o per ogni altra specifica necessità, anche a proiezione ultrannuale,



adeguatamente motivata. Potrà altresì rivedere la ripartizione annuale della contribuzione ordinaria tra risorse finanziarie e in servizi, in virtù di specifiche esigenze. Il singolo consorziato sarà altresì tenuto a rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni qualora specificamente richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

Il socio fondatore Associazione per la Libera Università degli Iblei, in considerazione della valenza storica dalla stessa interpretata rispetto alla costituzione del Consorzio universitario, sarà tenuta esclusivamente al pagamento della quota annuale nella misura del 20% della quota di fondo consortile dalla stessa sottoscritta, nonché alla prestazione di servizi così come concordati e deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 (Entrate)

Le entrate del Consorzio sono costituite:

- a) dal contributo ordinario dei Soci;
- b) dal contributo integrativo degli stessi;
- c) dal contributo dei Soci sostenitori;
- d) dal contributo annuo della Regione Siciliana;
- e) dalle erogazioni ordinarie e straordinarie dello Stato, dell'Unione Europea, di enti pubblici, di istituti di credito e finanziari, di altre persone giuridiche, di associazioni e di persone fisiche.
- f) dalle rendite del proprio patrimonio;
- g) da ogni altra entrata corrente.

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio consortile è costituito:

- a) dal capitale costitutivo conferito dai Soci fondatori;
- b) dai conferimenti effettuati dai Soci ordinari all'atto dell'adesione;
- c) dalle quote a valere sul fondo consortile sottoscritte dai Soci sostenitori;
- d) dal valore patrimoniale di immobili, strutture e dotazioni acquisite direttamente dal Consorzio o ad esso conferiti;
- e) da lasciti e donazioni.


In caso di motivate esigenze gestionali o per necessità di investimenti, il Consorzio, con il parere favorevole dell'Assemblea, può acquisire prestiti o mutui fondiari, con oneri a carico del proprio bilancio.

TITOLO III ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 12 (Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- 1) L'Assemblea Consortile;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti.



ART. 13

(L'Assemblea Consortile)

L'Assemblea Consortile, in prosieguo anche solo Assemblea, è costituita da tutti i Soci Fondatori ed Ordinari, in regola con i versamenti dovuti sino all'ultimo esercizio chiuso. I Soci, sia Fondatori che Ordinari, partecipano all'Assemblea per il tramite del proprio rappresentante legale o suo delegato, con diritto ad un voto per ogni Euro 10.000,00 versati al fondo, pari al numero una quota. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

In assemblea i soci sostenitori sono rappresentati unitariamente da tanti delegati individuati dai soci stessi in riunione separata, uno ogni 30.000,00 euro di fondo consortile sottoscritto con diritto ad un solo voto.

ART. 14

(Riunioni dell'Assemblea)

L'Assemblea si riunisce ordinariamente entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno, su convocazione del Presidente.

L'Assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Essa dovrà essere convocata allorché lo richiedano il Consiglio di Amministrazione o un numero di Consorziati aventi complessivamente diritto ad 1/3 dei voti, ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante lettera raccomandata o mediante telegramma, fax o posta elettronica certificata (legal mail) contenente l'ordine del giorno degli argomenti e le date relative rispettivamente della prima e della seconda convocazione, quest'ultima da tenersi almeno ventiquattrore dopo la prima, nonché l'indicazione del luogo nel quale l'adunanza sarà tenuta. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono di regola assolte dal Direttore del Consorzio. In caso di assenza di quest'ultimo, le funzioni di segretario vengono svolte dal componente dell'Assemblea più giovane.

ART. 15

(Assemblea in seduta ordinaria)

L'assemblea in seduta di I convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino non meno del 50% del totale delle quote di fondo consortile. In seduta di II convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il 25% del totale delle quote di fondo consortile, eccezione fatta per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, per le quali è richiesta la presenza della maggioranza assoluta del totale delle quote di fondo consortile.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti portati dai Consorziati presenti.



Art. 16

(Assemblea in seduta straordinaria)

Le modificazioni dello statuto vengono adottate in seduta straordinaria di unica convocazione, eseguita questa secondo le medesime regole della seduta ordinaria in quanto applicabili e con allegazione delle modificazioni proposte.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno i 2/3 delle quote rappresentate.

Le modificazioni stesse vengono deliberate con un numero di voti favorevoli non inferiore alla metà di quelli formanti il plenum dell'Assemblea. Qualora si tratti della cessazione o dello scioglimento



anticipato del Consorzio sono richiesti voti favorevoli in misura non inferiore ai due terzi di quelli che compongono il plenum dell'Assemblea. Le funzioni di segretario dell'Assemblea straordinaria sono, ove necessario, assolve da Notaio individuato dal Presidente.

ART. 17
(Compiti dell'Assemblea)

Spettano all'Assemblea:

- a) l'elezione di quattro membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) la nomina di tre componenti effettivi e di due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) deliberare sull'adesione dei Soci Ordinari e dei Soci sostenitori e sull'articolazione del contributo associativo e ordinario;
- d) l'adozione dei programmi triennali, aggiornati annualmente, di attività del Consorzio;
- e) l'approvazione delle linee-guida per la stipula di convenzioni, in particolare quelle di durata ultratriennale con istituzioni universitarie;
- f) l'approvazione della pianta organica del personale;
- g) l'approvazione del regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità;
- h) l'approvazione del bilancio preventivo;
- i) l'approvazione del bilancio consuntivo;
- j) deliberare sulle indennità e compensi agli organi del Consorzio;
- k) deliberare sugli acquisti e sulle vendite di beni immobili;
- l) deliberare sulle opere, sulle forniture e sui contratti allorché il loro ammontare ecceda l'importo di Euro 300.000,00;
- m) l'approvazione delle modifiche allo statuto e dell'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio.

ART. 18
(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno dei Soci Fondatori, da quattro membri eletti dall'Assemblea, da un rappresentante eletto tra i Soci Ordinari, e da un rappresentante eletto dai soci sostenitori.

Il Consiglio di Amministrazione è integrato eventualmente, laddove previsto da norme statali e/o regionali, dai consiglieri designati dallo Stato o dalla Regione Siciliana in funzione dei contributi e/o finanziamenti dagli stessi erogati in favore del Consorzio in modo stabile ed ordinario.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito anche in assenza dei rappresentanti dei Soci ordinari, dei Soci sostenitori, e dei rappresentanti di cui al comma precedente.

I rappresentanti dei Soci fondatori vengono designati dagli Organi competenti, secondo l'ordinamento proprio di ciascuno.

Il rappresentante dei Soci Ordinari viene nominato attraverso un'apposita convocazione dei Soci Ordinari tempestivamente disposta dal Presidente ed eletto a maggioranza semplice dei voti rappresentanti le quote sottoscritte dai soci stessi pari complessivamente a non meno di 60.000,00 euro.

Il rappresentante dei Soci sostenitori viene nominato attraverso un'apposita convocazione dei Soci Sostenitori tempestivamente disposta dal Presidente ed eletto a maggioranza semplice dei voti rappresentanti le quote sottoscritte dai soci stessi, pari complessivamente a non meno di 120.000,00 euro.

Trascorsi trenta giorni dalla elezione dei componenti espressi dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente insediato con i membri di cui alla data dispone.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati per non oltre un ulteriore triennio. Tale limitazione non trova applicazione per i legali rappresentanti degli Enti Pubblici e per i rappresentanti dei Privati.

Il Consiglio di Amministrazione rimane comunque in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è dovuto il rimborso delle spese sostenute per la carica, previa presentazione di adeguata documentazione. Gli stessi hanno diritto alla indennità e/o a gettoni di presenza deliberati dall'Assemblea.

ART. 19

(Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) l'elezione tra i suoi membri, a maggioranza assoluta del Presidente e del Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
- b) l'adozione del programma triennale dell'attività del Consorzio da sottoporre, annualmente aggiornato, all'approvazione dell'Assemblea;
- c) la predisposizione del bilancio preventivo;
- d) la predisposizione del bilancio consuntivo;
- e) la stipula di convenzioni ed accordi entro le linee-guida stabilite dall'Assemblea;
- f) l'approvazione dei regolamenti per il funzionamento degli uffici e per il reclutamento del personale;
- g) deliberare sugli affari relativi all'amministrazione del patrimonio che non rientrano nella competenza dell'Assemblea;
- h) deliberare sulle azioni legali e di resistenza in giudizio;
- i) deliberare su ogni altro oggetto che non sia riservato alla competenza dell'Assemblea.
- J) la stipula di contratti di consulenza e/o di collaborazione, previa la predisposizione di un regolamento che ne disciplini l'applicazione. Il suddetto regolamento necessita della preventiva approvazione dei soci.




Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e il Direttore del Consorzio, che funge da Segretario. In caso di assenza del Direttore del Consorzio le funzioni di segretario vengono svolte dal componente del Consiglio di Amministrazione più giovane.

ART. 20

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogniqualvolta ne sussista necessità e comunque con cadenza trimestrale, su convocazione del Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni, ridotto a 24 ore in caso di motivata urgenza.

La convocazione viene effettuata mediante lettera o mediante telegramma, fax o e-mail contenente l'ordine del giorno degli argomenti. La convocazione deve essere effettuata quando lo richiedano per iscritto almeno tre dei suoi componenti ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti.



ART. 21

(Validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, prevale quello di cui presiede la riunione.

ART. 22

(Cessazioni -- surrogazioni di consiglieri di amministrazione)

In caso di cessazione in corso di mandato, per qualunque causa, di un componente del Consiglio di Amministrazione, il subentrante, nominato secondo le procedure previste per il cessato, rimane in carica fino al completamento del triennio di durata dell'organo.

ART. 23

(Il Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

Sovrintende all'esecuzione dei provvedimenti degli organi deliberanti, vigila sul regolare funzionamento dell'Amministrazione del Consorzio secondo le modalità contenute nel Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità adempiendo altresì alle funzioni in esso Regolamento previste. Il Presidente, inoltre, adotta, nei casi di motivata urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

Il Presidente dispone le spese di ordinaria amministrazione del Consorzio inferiori a 1.000 euro, successivamente ratificate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente redige, sulla base degli indirizzi generali formulati dall'Assemblea, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato del consiglio di amministrazione, entro 150 giorni dalla prima seduta del consiglio stesso.

Le linee programmatiche, sentito il Consiglio di amministrazione, sono sottoposte per l'approvazione all'assemblea.

ART. 24

(Il Vicepresidente)

Il Vice Presidente sostituisce, a tutti gli effetti, il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento di quest'ultimo. Allo stesso il Presidente può delegare specifiche proprie competenze.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, ne assume le funzioni il consigliere più anziano di età.

ART. 25

(Il Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre revisori effettivi eletti dall'Assemblea Consortile.

Sono altresì previsti due revisori supplenti.

Il collegio è integrato eventualmente, laddove previsto da norme statali e regionali, dai revisori designati dallo Stato o dalla Regione Siciliana in funzione di contributi e/o finanziamenti dagli stessi erogati in favore del Consorzio in modo stabile ed ordinario.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, sia effettivi sia supplenti, vengono prescelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia o le altre

categorie di cui all'art. 2397 del Codice Civile. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili, per non oltre un ulteriore triennio.

Il Presidente del Collegio è nominato dal Collegio medesimo tra i componenti dello stesso a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti risulta eletto il componente più anziano di età.

I Revisori dei Conti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la carica, previa presentazione di adeguata documentazione. Gli stessi hanno diritto al compenso deliberato dall'Assemblea entro i limiti delle tariffe professionali.

ART. 26

(Funzioni del Collegio)

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza delle leggi, delle norme del presente statuto e dei regolamenti, esercita il controllo sull'amministrazione del Consorzio, accerta la regolare tenuta della contabilità.

TITOLO IV

GESTIONE OPERATIVA

ART. 27

(Direzione)

Le funzioni di direzione tecnica del Consorzio, per l'attuazione dei compiti e delle funzioni di cui al presente Statuto ed al Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità, sono attribuite al Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Direttore Generale:

- è responsabile della regolare gestione amministrativa e contabile del Consorzio;
- è Segretario del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, di cui redige i verbali controfirmandoli unitamente al Presidente;
- cura la regolare tenuta dei libri delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- collabora alla redazione dei Bilanci;
- dirige e coordina il lavoro del personale dipendente;
- dirige e coordina la partecipazione a progetti di formazione, ricerca e di sviluppo territoriale su fondi strutturali, nazionali ed europei aventi ricadute sul territorio di riferimento, individuando idonee strutture organizzative e attuando le necessarie procedure amministrative e collaborazioni professionali, di concerto con il Consiglio di Amministrazione ed in ossequio alle disposizioni di legge e/o finanziarie in vigore al momento dell'avvio del relativo procedimento amministrativo e, comunque, nel rispetto del regolamento di cui al precedente art. 19
- firma congiuntamente con il Presidente i titoli di pagamento;
- ha la custodia dei beni e delle attrezzature del Consorzio.


ART. 28

(Personale)

Allo scopo di assicurare il funzionale svolgimento delle attività il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'assunzione di personale, a tempo pieno o a tempo definito, con contratti a tempo determinato o indeterminato.

Il rapporto di lavoro del personale dipendente è di diritto privato. Il Consorzio si doterà di pianta organica propedeutica e necessaria a soddisfare eventuali fabbisogni di personale.

Il Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio di previsione predispone il piano programmatico delle eventuali nuove assunzioni entro i limiti della pianta organica approvata.



TITOLO V
BILANCIO E CONTABILITA'

ART. 29

(Esercizio - bilanci - normativa)

L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso viene predisposto dal Consiglio di amministrazione e sottoposto entro i termini previsti dal codice civile all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo a quello in corso viene predisposto dal Consiglio di amministrazione e sottoposto, esistendo l'obbligo di legge, entro i termini previsti dalle norme in materia di contabilità pubblica all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci, corredati dalla relazione del consiglio di amministrazione e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti vengono depositati nella sede del consorzio a disposizione degli associati sin dalla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Le disposizioni in materia di amministrazione finanza e contabilità non contemplate nello Statuto sono contenute nel pertinente Regolamento.

TITOLO VI
RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 30

(Recesso)

Il recesso del Socio è ammesso unicamente per giusta causa. La motivata dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione e diviene a tutti gli effetti efficace dodici mesi dopo la ricezione.

ART. 31


(Esclusione)

L'esclusione del Socio è ammessa per le seguenti causali:

- a) perdita anche di uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione;
- b) intervenute condanne per reati di particolare rilevanza sociale, contro la pubblica amministrazione, e in materia di criminalità organizzata; in testa al socio o nel caso di persone giuridiche in testa al proprio rappresentante legale;
- c) constatazione dell'impossibilità di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili;
- d) inadempienza alle obbligazioni derivanti dal presente statuto.

Il mancato versamento del contributo ordinario annuale entro la conclusione dell'esercizio di riferimento, perdurando inadempimento all'intimazione formalmente disposta dal Consiglio di Amministrazione, costituisce causa obbligatoria e non opponibile di esclusione. Il mancato versamento del contributo integrativo legittimamente disposto dall'Assemblea a termini dell'art. 9, può costituire causa di esclusione qualora non si addivenga, nel termine dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio cui il contributo si riferisce, ad una diversa modulazione temporale dell'obbligazione.

Il provvedimento di esclusione viene deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei voti portati dai consorziati componenti l'Assemblea.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ART. 32

(Disposizioni comuni)

Sia nel caso di recesso, sia nel caso di esclusione il consorziato, fermo restando essere tenuto al versamento delle quote e contributi maturati e non corrisposti, non ha diritto, in ogni caso, alla restituzione dei contributi versati, né alla restituzione del capitale inizialmente apportato, né alla restituzione o rimborso di qualsivoglia somma di denaro. Il recesso ovvero l'esclusione comporta, all'atto dell'efficacia, la automatica cessazione delle cariche eventualmente ricoperte dal designato del socio all'interno del Consiglio di amministrazione.

TITOLO VII NORME FINALI

ART. 33

(Soci Fondatori storici)

I Soci Fondatori di cui all'articolo 6, primo comma, hanno la tale qualificazione, costituente titolo onorifico permanente ancorché non comportante diritti particolari rispetto alla generalità dei Soci, per effetto dello Statuto del Consorzio approvato in data 9 febbraio 1995, atto n.ro 251, in sede di prima costituzione dello stesso Consorzio e per effetto dell'attività svolta sino all'esercizio 2008. Gli apporti al fondo consortile eseguiti dai predetti soci sono:

- a. la Provincia Regionale di Ragusa di Lit. 250.000.000, pari allora a dieci quote associative,
- b. il Comune di Ragusa di Lit. 250.000.000, pari allora a dieci quote associative;
- c. la Associazione per la libera Università degli Iblei di Lit. 50.000.000, pari allora a due quote associative.

Oggi per effetto di quanto disposto nell'articolo 5 per i soci di cui alle lettere a) e b) del presente l'apporto al fondo consortile è di euro 120.000,00 corrispondente a n.ro 12 quote e per i soci di cui lettera c) l'apporto al fondo consortile è di euro 20.000,00 pari a numero 2 quote associate.

ART. 34

(Organi in carica)

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato.

ART. 35


(Partecipazione al Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione in relazione a fattispecie di generale rilevanza qualora lo ritenga opportuno, può chiedere l'audizione per singole sedute dei Rettori o dei loro delegati delle Università cui appartengono i corsi di studio attivati nel territorio di riferimento del Consorzio e di tutti i soggetti ritenuti utili al migliore funzionamento del Consorzio stesso, ivi compresi i rappresentanti degli studenti delle varie facoltà eletti negli organismi degli stessi.


ART. 36

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e alle altre leggi applicabili in materia. Le parti dichiarano di applicare al presente Consorzio la disciplina di cui ai d.lgs. n. 5 e 6 del 2003 e successive modifiche, come recepite nel Codice Civile.



11



ART. 37

(Devoluzione del patrimonio)

Addivenendosi, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento anticipato, l'intero patrimonio sociale sarà trasferito a pubbliche istituzioni individuate dall'Assemblea.

DISPOSIZIONE DI CHIUSURA E TRANSITORIE


ART. 38

Il presente statuto sostituisce integralmente quello approvato con atto n. 251 del 9 febbraio 1995.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti, in carica, decadono il 31/12/2010 a prescindere dalla data del loro insediamento.

by *[signature]*

[signature]



La presente è copia fotostatica conforme all'originale, che si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti.

Ragusa, li

13 OTT. 2010

[signature]

